



## COMUNE DI AVELLINO

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri assegnati n. 32 – Consiglieri in carica n. 32

**ANNO 2014**

**DELIBERAZIONE N. 142**

**OGGETTO: Determinazione aliquote TASI (Tassa Servizi Indivisibili) con approvazione relativo Regolamento per l'anno 2014.**

L'anno **DUEMILAQUATTORDI** il giorno **08** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **16,50** nella **SALA CONSILIARE** del **PALAZZO** degli **UFFICI MUNICIPALI** di Avellino.

A seguito di convocazione disposta dal **PRESIDENTE**, con avviso notificato a tutti i Consiglieri, come da relata dei messi notificatori, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in seduta **pubblica** sessione **STRAORDINARIA** ed in **PRIMA** convocazione.

Presiede il **PRESIDENTE** Livio Petitto .

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE** dott. Carlo Tedeschi .

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l'appello dei presenti.

CONSIGLIERE	PRESENTE	CONSIGLIERE	PRESENTE
SINDACO - dott. Paolo Foti	Si	Barbara Matetich	Si
Livio Petitto	Si	Ida Grella	Si
Giuseppe Negrone	No	Arturo Iannaccone	Si
Nadia Arace	Si	Nicola Poppa	No
Gerardo Melillo	No	Costantino Preziosi	Si
Francesco Russo	Si	Raffaele Pericolo	Si
Antonio Genovese	No	Enza Ambrosone	No
Laura Nargi	Si	Alberto Bilotta	Si
Marietta Giordano	Si	Mafalda Galluccio	Si
Giuseppe Giacobbe	Si	Domenico Palumbo	Si
Francesca Di Iorio	Si	Nicola Battista	Si
Mario Cucciniello	Si	Monica Spiezia	No
Salvatore Cucciniello	Si	Carmine Montanile	Si
Lorenzo Tornatore	Si	Gianluca Festa	No
Adriana Percopo	Si	Virgilio Cicalese	Si
Maria Elena Iaverone	Si	Giancarlo Giordano	Si
Massimiliano Miro	Si		

Il *Presidente*, constatato la presenza del numero legale, passa all'ordine del giorno.

*Sono, altresì, presenti e partecipano alla seduta - senza diritto al voto - il Vice Sindaco Stefano La Verde e gli Assessori: Angelina Spagnuolo; Roberto Vanacore; Giuseppe Ruberto; Nunzio Cignarella; Guido D'Avanzo; Lucia Vietri e Anna Rita Marchitello.*

**L'Assessore alle Finanze A. Spagnuolo** relaziona in merito all'obbligo di introdurre la TASI e propone le aliquote ed il Regolamento di seguito allegato.

Interviene il **Cons. C. Preziosi** il quale, dopo breve esposizione in merito alle scelte operate dall'Amministrazione in merito alla nuova imposta TASI, propone al Consiglio di emendare il Regolamento TASI in discussione relativamente ai seguenti punti:

Art. 8 VERSAMENTO DEL TRIBUTO nel punto in cui è previsto “ - 1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24).” di aggiungere le seguenti parole “**oppure mediante bollettino postale conforme ai modelli ministeriali approvati**”;

ART. 12 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI al comma 2 sostituire la parola “periodicamente” con “**ogni sei mesi**”;

ART. 15 RISCOSSIONE COATTIVA sostituire le parole “...al precedente articolo” con “**ai precedenti articoli**”.

**Il Presidente** del Consiglio Comunale chiede il parere di regolarità tecnica al Dirigente del Settore Finanze e personale, che viene ammesso ad intervenire in Consiglio ed esprime il suo parere favorevole alle proposte di emendamento innanzi presentate dal Cons. Preziosi.

A questo punto, posto in votazione l'emendamento, lo stesso viene approvato all'unanimità dei 26 presenti e votanti.

*“Omissis dibattito”*

Terminato il dibattito,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su relazione dell'Assessore alle Finanze:

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il D.M. 18/07/2014, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, allegato alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale;

Rilevato che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale, nonché di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto nella misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento di un'unica obbligazione tributaria;

Tenuto conto che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille, calcolato sulla rendita catastale di riferimento;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille se non sono previste detrazioni;
- infatti il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinati dall'applicazione dell'IMU per la stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite dell'1 per mille;

Rilevato che in base all'art. 7 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali :

- a. Vigilanza urbana;
- b. Servizio di manutenzione strade;
- c. Servizio di illuminazione pubblica;
- d. Servizi di protezione civile;
- e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
- f. Servizi sociali;

Dato atto che:

le aliquote dell'imposta municipale propria rimaste invariate per l'anno 2014 nelle seguenti misure:

<b>Descrizione aliquota</b>	<b>Aliquota</b>
Aliquota di base	9,50 per mille
Aliquota abitazione principale e pertinenze	5,50 per mille (soppressa dal 2013)
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9)	5,50 per mille
Immobili rurali ad uso strumentale	2 per mille

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, lett. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 284 del 28/08/2014;

Ritenuto quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, e al fine di garantire la loro corretta gestione, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per il 2014, nella misura seguente:

*Aliquota di base :1 per mille;*

*abitazione principale e sue pertinenze: 2,50 per mille (ad esclusione dell'abitazione principale catastalmente iscritta nelle ctg. A/1-A/8-A/9);*  
*abitazione principale in ctg. A/1-A/8-A/9 :0,50 per mille*

Tenuto conto che le aliquote rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

Visto altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 ove si prevede che: “*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTO il comma 668 della Legge di stabilità 2014, come modificato dal D.L. 16/2014, che fissa al 10 settembre 2014 il termine per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento della TASI;

Dato atto che la mancata approvazione e/o trasmissione nel suddetto termine determina il pagamento dell'imposta in un'unica soluzione entro il 16 dicembre con aliquota base;  
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere della III Commissione Consiliare;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta;

Visto l'emendamento formulato dal Cons. C. Preziosi ed approvato nel corso dell'odierno dibattito;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.18/8/2000, n.267;

Con voti FAVOREVOLI n. 18 (*Maggioranza - Sindaco e Presidente CC*) – CONTRARI n. 8 (*R. Pericolo, A. Bilotta, C. Preziosi, D. Palumbo, N. Battista, C. Montanile, V. Cicalese e G. Giordano*)- su n. 26 presenti e votanti;

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):  
*Aliquota ordinaria :1 per mille;*

abitazione principale e sue pertinenze: 2,50 per mille (ad esclusione di abitazione principale catastalmente iscritta nelle ctg. A/1-A/8-A/9);

abitazione principale in ctg. A/1-A/8-A/9 :0,50 per mille;

2) Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- il gettito del tributo consente di ottenere una parziale copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa e pari al 60,88% dei costi dei servizi indivisibili individuati, sostenuti nell'anno 2013 e di seguito riportati:

Tipologia di servizio	Da Conto del Bilancio 2013
Vigilanza urbana	€ 2.832.584,09
Manutenzione strade	€ 2.072.020,01
Illuminazione pubblica	€ 1.101.658,69
Protezione civile	€ 488.018,75
Parchi, tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	€ 1.353.882,12
Socio-assistenziale	€ 1.245.579,69
Totale	€ 9.093.743,35

- 3) **di approvare il Regolamento per la disciplina della TASI**, composto da n. 19 articoli di seguito allegato, così come integrato e modificato nel corso dell'odierno dibattito per effetto dell'approvazione dell'emendamento presentato dal Cons. C. Preziosi, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato ai sensi dell'art.52 d.lgs n.446 del 1997;
- 4) di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
- 5) di disporre ogni atto conseguente per l'esecuzione del presente deliberato ;
- 6) di disporre a cura del competente Servizio Finanziario la pubblicazione del presente deliberato sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 7) di dichiarare il presente provvedimento **Immediatamente Eseguitibile**.

-----



## **COMUNE DI AVELLINO**

*Regolamento per la disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI).*

**REGOLAMENTO**  
**DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

**ART. 1**  
**PRESUPPOSTO E FINALITA'**

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo del presente regolamento.

**ART. 2**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669, art. L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti pro quota ma in solido all'adempimento di un'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30% mentre il titolare del diritto reale sull'immobile del 70% del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune nonché per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

**ART. 3**  
**IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta .
6. Sono esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

**ART. 4**  
**PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, il momento di effettiva cessazione.

**ART. 5**  
**DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) al 31/12/2013.

**ART. 6**  
**ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

1. L'aliquota di base del tributo è pari all'1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

-

**ART. 7**  
**SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI**

1. Il tributo concorre alla copertura anche parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
  - a. Vigilanza urbana;
  - b. Servizio di manutenzione strade;
  - c. Servizio di illuminazione pubblica;
  - d. Servizi di protezione civile;

- e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
  - f. Servizi sociali;
2. Il costo dei servizi viene indicato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote e bilancio previsionale.
  3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

## **Art. 8 VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) oppure mediante bollettino postale conforme ai modelli ministeriali approvati. Il pagamento del tributo avviene in due rate con scadenza semestrale nei mesi di giugno e dicembre. Le rate scadono il giorno 16. La prima rata è calcolata sulla base dell'importo dovuto per il primo semestre, calcolato applicando le aliquote o la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente o, in mancanza, l'aliquota di base. La seconda rata è versata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, impiegando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno di competenza. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

2. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

## **ART. 9 IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12,00 (*art. 25 della L. 289/2002*).

## **ART. 10 DICHIARAZIONE**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Sono obbligati alla dichiarazione tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono assoggettati a verifiche e ad accertamento diretto.

## **ART. 11 RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati *secondo le modalità di cui al comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006*, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

## **ART. 12 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.  
A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il Comune può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- b. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, gli uffici comunali interessati sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, ogni sei mesi copia o elenchi :
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o

di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre gli interessi, le sanzioni e le spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o secondo modalità stabilite dal Comune.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **ART. 13 SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TASI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato dal Comune, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

### **ART. 14 ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

### **ART. 15 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui ai precedenti articoli, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti. .

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

**ART. 16**  
**IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**ART. 17**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

**ART. 18**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**ART. 19**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

-----

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Avellino, \_\_\_\_\_

**f.to II SEGRETARIO**

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo dichiara di aver affisso all'ALBO PRETORIO la retroscritta deliberazione il giorno 09/09/2014 e che procederà alla defissione della stessa decorsi 15gg. dalla pubblicazione.  
Avellino, 09/09/2014

**f.to IL MESSO**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su dichiarazione del Messo, il sottoscritto SEGRETARIO certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO in giorno 09/09/2014 e resterà affissa per 15 gg. consecutivi, e cioè fino al 24/09/2014  
Avellino, 09/09/2014

**f.to II SEGRETARIO**

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

### **ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'ALBO PRETORIO COMUNALE per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno 09/09/2014 come prescritto dall'art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000;
- Che la presente DELIBERAZIONE è divenuta **ESECUTIVA** il giorno \_\_\_\_\_
- Perché dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** (Art. 134, comma 4) Decreto Legislativo n. 267/2000 ;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 4) Decreto Legislativo n. 267/2000 ;

Avellino, li \_\_\_\_\_

**f.to II SEGRETARIO**